



46 134 / 14

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Gennaro Marasca - Presidente -  
Paolo Oldi - Relatore  
Maria Vessichelli  
Carlo Zaza  
Alfredo Guardiano

Sent. n. sez. 895  
CC - 13/06/2014  
R.G.N. 52483/2013

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal  
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma  
nel procedimento nei confronti di  
Argese Giovanni, nato a Napoli il 18/03/1968

avverso l'ordinanza del 28/11/2013 del Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;  
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza in data 28 novembre 2013 il Tribunale di Roma, investito del processo a carico di Argese Giovanni, imputato di furto e falsificazione di assegni, ha disposto la separazione del procedimento riguardante la falsità, motivando in base alla ritenuta diversità del fatto accertato rispetto a quello

contestato.

1.1. Ha osservato il giudicante che l'imputazione, riguardando esclusivamente la contraffazione degli assegni, come tali costituenti scritture private, e non anche il loro uso, descriveva un fatto non configurabile come reato. Tuttavia, essendo emerso dall'istruzione dibattimentale che gli assegni erano stati presentati all'incasso, doveva concludersi che il fatto era diverso da quello contestato: donde la necessità di restituire gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen..

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, affidandolo a un solo motivo. Con esso rileva che nel capo d'imputazione era contestato il fine di procurarsi «il profitto indicato al capo che precede», con ciò sottintendendo la presentazione all'incasso degli assegni: sicché il giudice avrebbe dovuto invitare il P.M. a integrare il capo d'imputazione, anziché fare luogo a un'indebita regressione del procedimento.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso non è fondato.

1.1. Denunciando un'indebita regressione del procedimento, il pubblico ministero impugnante implicitamente deduce l'abnormità dell'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento gli ha restituito gli atti del processo per il corretto esercizio dell'azione penale in ordine al delitto di falsità materiale in assegni bancari, rilevando l'omessa contestazione dell'uso dei titoli falsificati. A sostegno del proprio assunto si richiama a un precedente giurisprudenziale affermativo dell'abnormità del provvedimento col quale il giudice del dibattimento, nell'ipotesi di genericità o indeterminatezza dell'imputazione, restituisca gli atti al pubblico ministero senza averlo preventivamente sollecitato ad integrare o precisare la contestazione (Sez. 3, n. 38940 del 09/07/2013, Mocellin, Rv. 256382).

1.2. Senonché la fattispecie qui rassegnata si differenzia da quella su cui si è formato il principio enunciato nel precedente citato; nel caso presente, invero, non si tratta di una mera genericità o indeterminatezza dell'imputazione, bensì della contestazione di un fatto che, così come specificamente descritto nell'editto accusatorio, non integrerebbe gli estremi di reato per mancanza di un elemento fattuale necessario a completare il modello legale, quale l'uso effettivo degli assegni contraffatti (a ciò non bastando la contestazione del fine di trarne profitto, che non attiene al fatto materiale, ma soltanto all'aspetto volitivo del dolo). Conseguentemente ha bene operato il Tribunale nel rilevare la diversità

del fatto accertato nel dibattimento, ove era emerso l'uso effettivo degli assegni, e nel restituire gli atti al pubblico ministero in osservanza dell'obbligo impostogli dall'art. 521, comma 2, cod. proc. pen..

2. Il ricorso è, pertanto, da rigettare.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso del pubblico ministero.

Così deciso il 13/06/2014.

Il Consigliere estensore

Paolo Oldi



Il Presidente

Genaro Marasca

